

RECENSIONI

CARL SCHMITT, *Dottrina della Costituzione*, a cura di A. CARACCIOLLO, Giuffrè, Milano 1984, p. 537.

Per la prima volta viene tradotta e pubblicata in lingua italiana la *Verfassungslehre* di Carl Schmitt, fondamentale opera scritta nel 1927 e dedicata (guarda caso) a F. Eisler, un amico ebreo di Schmitt morto durante il primo conflitto mondiale (in seguito, con diverse motivazioni, sia i nazisti Koellreutter e Becker sia i fuorusciti e lo stesso K. Loewith rimproverarono la contraddittorietà tra le amicizie di Schmitt ed il suo antisemitismo). Si tratta dello scritto forse più « giuridico » di C.S., il quale — in una recente ed oscura intervista, che ha preceduto di poco la sua morte — si era dichiarato « al cento per cento giurista e niente altro » (cfr. *Un giurista davanti a se stesso*, « Quaderni Costituzionali » 1983, I, p. 34, a cura di F. Lanchester). Tuttavia, ancora una volta il giurista di Plettenberg si distingue per una certa versatilità speculativa, ben lontana da riduzioni tecnicistiche ed aperta ai più suggestivi contributi della storia e della filosofia.

La *Dottrina della Costituzione* viene alla luce proprio nel momento in cui è giunto a piena maturazione il progetto di riforma istituzionale della Repubblica italiana, in un clima non molto dissimile da quello della crisi di Weimar. Pur ritenendo (p. 154) che la protezione della Costituzione — intesa come insieme di decisioni politiche fondamentali — esiga la modifica di *singole* normative legislative costituzionali (cfr. S. Romano, secondo cui la Costituzione è un'unità che non cambia con i mutamenti delle singole sue componenti), tuttavia C.S. non sembra certo incline ad ipotesi di ingegneria costituzionale: sia per la radicata convinzione che la sofisticazione giuridica delle istituzioni — se non accompagnata da rafforzamenti politici fondati sul consenso — non serva alla governabilità (al riguardo, C.S. in un articolo del 1° gennaio 1931 si dichiarò espressamente contrario ad una riforma costituzionale, salvo che per le autonomie dei *Länder*: cfr. *Reichs und Verfassungsreform*, DJZ, p. 5 ss.); sia comunque perché « non c'è nessuna disciplina legislativo-costituzionale di una qualsiasi costituzione della terra, che possa disciplinare normativamente con la compiutezza di una norma processuale la questione della direzione e della guida politica » (p. 456).

La parte della *Verfassungslehre* più suggestiva da un punto di vista giuspubblicistico riguarda i limiti della revisione costituzionale. Dopo aver analiticamente precisato le distinzioni tra i concetti di annullamento, abolizione, modifica, sospensione, rottura e trasgressione della Costituzione, C.S. delinea i limiti del potere di revisione costituzionale: non illimitato, ma vincolato alle decisioni *esistenziali* fondamentali assunte dall'organo costituente (il sovrano o il popolo). Si tratta della dicotomia tra potere costituente e potere costituito, che si riallaccia a quella tra dittatura sovrana e dittatura commissaria (definita da C.S. in *Die Diktatur* già nel 1921), dallo stesso giurista tedesco rapportata alla scissione metafisica operata da Spinoza tra *natura naturans* e *natura naturata* (p. 115).

Questa è una problematica già in parte affrontata dalla scienza del diritto pubblico in Italia all'epoca statutaria: in particolare, cfr. Brunialti (*Formazione e revisione delle costituzioni moderne*, 1894), il quale aveva distinto tra Costituzioni immodificabili *tout court* e Costituzioni immodificabili solo nei principi fondamentali; ed Orlando (*Diritto costituzionale*, 1911, p. 139 ss.), che ha differenziato i mutamenti costituzionali per rivoluzione da quelli per evoluzione.

Quid agendum in caso di lacune del testo costituzionale? In relazione alla fattispecie della mancata approvazione del bilancio dello Stato (emersa durante il conflitto tra Re e *Ländtag* e temuta anche nella recente esperienza italiana, soprattutto in considerazione dei termini previsti dalla Costituzione), il giurista tedesco — respinta l'antica opinione sulla non giuridicità delle questioni non comprese nel testo costituzionale e/o sull'illimitata libertà di azione del governo in tale ipotesi (Laband aveva addirittura proposto l'emanazione di un decreto governativo per il bilancio) — ritiene invece che « ogni lacuna nella Costituzione [...] è colmata solo da un atto del potere costituzionale » (p. 111). Siamo ormai alle soglie della teoria decisionistica della sovranità, basata sul culto dell'eccezione.

Anche nella *Verfassungslehre* Schmitt avverte il tramonto della triade *liberalismo - parlamentarismo - legalità*, concetti indissolubilmente legati agli interessi di una borghesia strutturantesi sugli ormai superati presupposti della « cultura » e della « proprietà » e su di una concezione della democrazia parlamentare legata storicamente — e quindi limitata — alla contrapposizione con lo Stato autoritario e militare dell'*ancien regime* (cfr. anche C.S., *Il custode della Costituzione*, Milano 1981, p. 129).

In contrapposizione alla sorpassata democrazia della rappresentanza, la dottrina della Costituzione di C.S. si fonda sulla centralità del concetto di popolo, inteso come grandezza non strutturata e mai interamente strutturabile (p. 317) e come soggetto del potere costituente (p. 112, 313), nonché titolare dell'opinione pubblica e/o soggetto di pubbliche acclamazioni (p. 317).

In connessione con il concetto di centralità del popolo, emerge un aspetto poco conosciuto — ed in quanto poco *hobbesiano* abbastanza sorprendente — del pensiero di C.S.: il diritto di resistenza. In caso di compressione legislativa dei diritti fondamentali, « il diritto di resistenza dell'individuo è l'estremo mezzo di difesa » (p. 220): un vero e proprio diritto inalienabile dell'individuo (ed ulteriore strumento, aggiungiamo noi, per « custodire » la Costituzione), non disciplinabile in quanto collegato « all'illimitatezza di principio della libertà umana ». Uno Schmitt *lockianamente* fautore del *ius resistentiae* non stupirà, qualora si consideri la polemica del giurista tedesco nei confronti del formalismo neo-kantiano proprio del normativismo. Infatti, in *Legalità e Legittimità* (tr. parzialmente in *Le categorie del politico*, Bologna 1972, a cura di G. Miglio e di P. Schiera, p. 219 e 237) C.S. si avventa esplicitamente contro il normativismo per l'eliminazione di ogni diritto di resistenza e per l'esaltazione del « gran diritto » all'ubbidienza incondizionata, attraverso la consacrazione di una legalità fondata sul principio di maggioranza.

La centralità del concetto di popolo emerge anche in ordine al procedimento legislativo: « e precisamente nel fatto che il popolo, cioè i cittadini aventi diritto di voto, non solo elegge, ma decide anche direttamente questioni oggettive per mezzo del *referendum* » (p. 290). Tale prospettiva viene in realtà accolta solo in parte da C.S. (p. 367 ss.): per la dipendenza dalla formulazione della domanda, per la necessità di non investire inutilmente il corpo elettorale di singole questioni e per l'indispensabile competenza tecnica richiesta per l'assunzione di determinate decisioni.

La democrazia rappresentativa va incontro ad un avvenire difficile: nell'ottica schmittiana la stessa formula della « sovranità del Parlamento » è ormai vuota (C.S., *Il custode della Costituzione*, cit., p. 141), a causa della *policrazia*

e dell'elefantiasi delle competenze statali. Né l'intravista possibilità della continua espressione di opinioni sulle questioni politiche da parte dei cittadini, attraverso appositi apparecchi (oggi diremmo « telematici ») installati nelle abitazioni, sembra rappresentare per C.S. (p. 322) una democrazia particolarmente intensa: « [...] una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati »; « in questo modo sorge nessuna volontà generale [...] ma solo la somma di tutte le volontà individuali » (una delle tante venature rousseauiane continuamente emergenti nella « mappa » di C.S.).

In antitesi a M. Weber, il quale aveva individuato in un più spiccato parlamentarismo il contrappeso allo strapotere della burocrazia, C.S. sembra anticipare le tematiche recenti della « monarchia repubblicana » delineate da M. Duverger (ha insistito sulla possibilità gaullista della dottrina della legittimità di C.S.: F. Mercadante, *La democrazia plebiscitaria*, Milano 1974, p. 116 s.), secondo cui: « Se le tecnostutture si trovano di fronte solo il potere parlamentare, sono pressoché libere d'agire a loro piacimento e la democrazia degrada in tecnocrazia. Le tecnostutture possono essere tenute a bada soltanto da un'autorità politica forte, dotata di mezzi e di prestigio, che sia arbitra tra le varie componenti ed imponga la decisione finale ».

Il manierismo politico emergente nella *Verfassungslehre* si colloca nella fase iniziale di C.S. definita del « presidenzialismo conservatore »: una sorta di opposizione fedele al sistema di Weimar, la quale ha condotto — a nostro giudizio esageratamente — G. Dietze (*Right, Riots, Crimes*, « Revue européenne des sciences sociales », Cahiers V. Pareto, 1978, p. 121) a sostenere addirittura che C.S. abbia attaccato il liberalismo « to preserve a liberal order ».

La *Dottrina della Costituzione* — come ha ricordato Caracciolo nella presentazione — è un sistema dottrinale della Costituzione dello Stato borghese di diritto; « di tipo liberal-democratico ottocentesco », come lo stesso C.S. ha da ultimo specificato (cfr. *Un giurista davanti a se stesso*, cit., p. 26).

Ancora una volta il « gran vecchio della politologia europea » imposta il suo impianto di filosofia politica attraverso una magistrale utilizzazione degli strumenti del diritto pubblico, nell'ambito dei quali emerge in primo luogo la tensione schmittiana per il recupero del senso politico delle istituzioni e della valenza politico-esistenziale del diritto.

LUIGI CIAURRO

EUGÈNE ENRIQUEZ, *De la horde à l'État. Essai de psychanalyse du lien social*, Éds. Gallimard, Paris 1983, p. 460.

I tentativi di lettura dei rapporti sociali condotti dopo Freud in prospettiva psicoanalitica si sono organizzati storicamente attorno a tre riferimenti teorici: la psicologia dell'Io, il pensiero di Jacques Lacan e quello di Melania Klein.

Dal punto di vista dell'impostazione di fondo, tutti condividono più o meno apertamente l'opinione che per comprendere la natura del legame tra individuo e società si debbano tener presente da un lato il ruolo e le funzioni di adattamento o di misconoscimento delle realtà attribuite all'Io, dall'altro quello delle pulsioni, colte nei loro giochi di proiezione sulla realtà stessa. In questo senso la soluzione proposta dalla psicologia dell'Io risulta eminentemente « adattiva », sottolineando soprattutto la capacità intrinseca all'Io di integrazione-adattamento nei confronti della realtà interna-esterna. I lacaniani propendono invece per una